

Legge di bilancio 2023. Le misure che investono INPS

La XIX Legislatura si è aperta il 13 ottobre e il primo punto in agenda, conclusi gli adempimenti istituzionali, è stato l'approvazione della legge di bilancio. Il testo definitivo, licenziato con la legge n. 197 del 29 dicembre 2022, consta di 21 articoli, alcuni dei quali investono l'attività realizzata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). Con un dossier, l'Inps illustra le novità previste dal Legislatore nelle materie di sua competenza.

Bonus psicologo. Nuove istruzioni | Scade oggi, 24 ottobre 2022. Dall'8 dicembre 2022 on-line la procedura per le prenotazioni delle sedute

Scade oggi, 24 ottobre 2022, il termine per il cosiddetto "Bonus psicologo", una misura finalizzata a sostenere le spese per sessioni di psicoterapia, che può essere richiesto attraverso il servizio online Contributo sessioni psicoterapia, secondo le indicazioni illustrate nel messaggio 21 luglio 2022, n. 2905.

L'INPS, con il messaggio 21 ottobre 2022, n. 3820, fornisce ora nuove istruzioni e comunica che entro il 7 dicembre 2022 ufficializzerà con un apposito messaggio l'approvazione delle

graduatorie per l'assegnazione del beneficio.

Contestualmente, l'Istituto provvederà a informare gli interessati con le modalità già indicate nella circolare INPS 19 luglio 2022, n. 83, sulla base dell'ammontare delle risorse finanziarie disponibili. Dal giorno di pubblicazione del messaggio decorrono, per il beneficiario, i 180 giorni utili per usufruire del Bonus e sostenere le sessioni di psicoterapia.

Dall'8 dicembre 2022 sarà disponibile, inoltre, la procedura per le prenotazioni delle sedute e le conferme delle stesse da parte dei professionisti. Con un successivo messaggio saranno pubblicate le istruzioni operative per i professionisti.

“Bonus psicologo 2022”: dal 25 luglio online la piattaforma INPS

Dal prossimo 25 luglio si potrà presentare la richiesta sul sito dell'Inps del “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia”, introdotto dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n.15, all'art. 1-quater, comma 3, sulla base dei requisiti e delle modalità stabilite nel Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 31 maggio 2022.

Il nuovo beneficio, destinato ai cittadini richiedenti con Isee non superiore ai 50mila euro, è volto a sostenere le spese di assistenza psicologica di coloro che, nel periodo delicato della pandemia e della correlata crisi economica,

hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica.

Le domande per la richiesta del “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” potranno essere presentate dal 25/07/2022 al 24/10/2022. Alla scadenza saranno elaborate le graduatorie degli aventi diritto in base alle risorse disponibili.

Il beneficio sarà erogato prioritariamente alle persone con Isee più basso, in base all'ordine di arrivo della domanda.

Bonus psicologo. Dall'Inps le indicazioni operative per la fruizione del beneficio

L'Inps con circolare n. 83 del 19 luglio 2022 ha fornito le indicazioni operative per la fruizione della misura, c.d. Bonus psicologo 2022.

Il documento di prassi ha ad oggetto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, cd. “Milleproroghe 2022, che all'articolo 1-quater, comma 3, ha introdotto una misura volta a sostenere le spese di assistenza psicologica dei cittadini che, nel periodo della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica. Misura agevolativa, successivamente, integrata dal Decreto 31 maggio 2022 del Ministero della salute al fine di definire le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche

reddituali, per la sua assegnazione.

Bonus psicologo. In Gazzetta il decreto MinSalute con le regole per la richiesta

Nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2022 è stato pubblicato il Decreto 31 maggio 2022 del Ministero della salute, recante: «Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, ai sensi dell'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15».

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 6 del 2022

In questo numero:

- la guida normativa delle misure in ambito fiscale, societario e del lavoro del decreto-legge “Milleproroghe 2022” convertito in legge;
- il testo del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, conv., con mod., dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», coordinato con le norme richiamate o modificate.

Nel Milleproroghe 2022 spunta il bonus Psicologo

Giovedì 24 febbraio, l'Assemblea del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando definitivamente il disegno di legge n. 2536 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, nel testo licenziato dalla Camera. Tra le tante novità del cd. Milleproroghe 2022 (per il quale si aspetta solo la pubblicazione su Gazzetta ufficiale) inserito un Bonus Psicologo, con il quale si possono ricevere fino a 600 euro per sostenere i costi delle sedute dagli specialisti. Nel dettaglio, all'articolo 1-quater, rubricato (Disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica) prevista, al comma 3, l'erogazione – da parte delle regioni e delle province autonome – di un contributo per sostenere le spese per sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Per sostenere le persone con ISEE più basso, il contributo ha un importo massimo di 600 euro a persona ed è parametrato alle diverse fasce ISEE. Sono escluse dalla platea dei potenziali beneficiari le persone fisiche con ISEE superiore a 50.000,00 euro. Il contributo è erogato nel limite di spesa di 10 milioni; tali risorse sono ripartite tra le regioni e province autonome come indicato nella Tabella C allegata al provvedimento in esame.